

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA  
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI ACQUA  
PER USO IRRIGUO

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 19 DEL 06-05-04

## NORME E CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1

La stagione irrigua ha inizio il primo aprile termina di norma il 31 ottobre di ogni anno . Eventuale anticipo o prolungamento della predetta ,anche per singole zone , compatibili con le necessità manutentorie e con le disponibilità dell'acqua ,verranno decise dal Comune a suo insindacabile giudizio.

La tariffa da applicare è quella riferita all'esercizio finanziario di competenza(1° Gennaio -31 dicembre.

### Art. 2

A ciascuno utente verrà consegnata l'acqua in relazione alla disponibilità idrica, alle condizioni generali della rete e degli impianti, secondo turni stabiliti dal Comune

### Art. 3

Gli utenti restano impegnati a consentire il libero accesso al personale Comunale addetto alla manutenzione e all'esercizio dell'irrigazione, con particolare riguardo al controllo dei turni di irrigazioni e della superficie irrigata.

### Art. 4

Gli utenti sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni volanti, necessarie per addurre acqua di irrigazione nei fondi non serviti dalla rete irrigua.

### Art. 5

Resta stabilito che qualunque sia la superficie del podere o corpo di proprietà il ruolo di contribuenza verrà emesso in base ai metri cubi di acqua effettivamente fornita.

### Art. 6

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, dell'uso dell'acqua assegnata.

### Art.7

Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla ritardata o mancata erogazione dell'acqua che potrà verificarsi in qualsiasi momento della stagione irrigua.

### Art. 8

L'utente resta obbligato nei confronti del Comune a pagare la tariffa stabilita dall'Ente impegnandosi ad assumere l'eventuale onere a conguaglio, a consuntivo, con recupero anche a mezzo ruolo.

#### Art. 9

Le superficie arboree ed arbustive ( agrumeti - uliveti da mensa – frutteti – vigneti – ecc.) dichiarate in domanda, si intenderanno tacitamente confermate per gli anni successivi. Pertanto ove l'utente dovesse procedere a variazioni ( estirpazioni, trasferimenti di proprietà od altro ) né dovrà dare notizia scritta al Comune , entro il 30 novembre di ogni anno. Gli utenti interessati all'irrigazione di colture stagionali, dovranno presentare apposita denuncia entro il 31 marzo di ogni anno.

#### Art. 10

Per quanto attiene la dotazione idrica, la stessa sarà rapportata alla superficie da irrigare ed alla disponibilità idrica.

#### Art. 11

Il Comune è espressamente autorizzato, in caso di morosità nel pagamento di canoni arretrati, a sospendere o rifiutare in qualsiasi momento la fornitura d'acqua.

#### Art.12

Quando il Comune si trovi nella necessità di ridurre la portata d'acqua allo scopo di ripartire nel tempo l'utilizzo dell'acqua stessa, o di contrarre la stagione irrigua, il Comune medesimo, nella valutazione discrezionale del pubblico interesse, terrà di norma presente le preminenti esigenze degli impianti arborei ed adotterà quei provvedimenti che riterrà più idonei, per ripartire fra gli utenti la conseguente deficienza, senza pertanto che i medesimi abbiano il diritto a risarcimenti e indennizzi a qualsiasi titolo.

#### Art.13

Nell'irrigazioni di colture consociate ( agrumeto – uliveto; agrumeto –frutteto; agrumeto – vigneto ecc.) l' acqua verrà assegnata per singola coltura, in rapporto alla necessità della coltura stessa e nei termini e nei modi che il Comune riterrà più idonei, sempre con preminente riferimento alla disponibilità idrica.

#### Art. 14

Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell'Ente, sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di opere idrauliche.

#### Art. 15

L'utente autorizza il comune ad inoltrare corrispondenza con tassa a carico del destinatario.

#### Art. 16

- a) L'utente ha sempre il diritto di richiedere che sia verificato dagli agenti dell'Amministrazione l'esattezza delle registrazioni del contatore;
- b) Per ogni verifica l'utente è tenuto a depositare, a titolo cauzionale, la somma di € 15,50;

- c) Il contatore viene verificato in presenza dell'utente nel giorno ed ora concordata tra le parti;
- d) Nel caso di accertato guasto o difetto del contatore, l'Amministrazione Comunale procederà, oltre che a rimborsare la somma dei 15,50 € depositati ai sensi della lettera b) del presente articolo, ad effettuare, a proprie cure e spese, la riparazione o la sostituzione dell'apparecchio.

Nel caso in cui il guasto risulti provocato dall'utente a causa di manomissioni o incuria, il Comune, oltre ad incassare le somme versate a titolo cauzionale, procederà ad attivare le procedure civili e/o penali per i danni causati.

#### Art. 17

Nei casi d'inadempienza alle norme del presente Regolamento, come pure nel caso di alterazione dei piombi apposti dall'Amministrazione Comunale, di apertura del cancelletto di custodia del contatore, di piombatura o manomissione dei sigilli, di danni o guasti provocati alla condotta e ai congegni di misurazione, l'utente incorrerà nel pagamento del maggior consumo eventuale verificatosi, nonché nel risarcimento dei danni, salvo le azioni Giudiziarie o Penali a norma di Legge.

#### Art. 18

Per le concessioni private ad uso irriguo dal concessionario è dovuto:

- a) canone fisso per nolo contatore e manutenzione impianti, il pagamento avverrà in relazione al consumo effettivamente registrato, rilevato dalla lettura a contatore.
- b) Il pagamento degli importi dovuti dall'utente avverrà in unica soluzione annuale e dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.

Trascorso tale termine dovranno essere corrisposti i diritti di mora nella misura percentuale pari al tasso annuo corrente rapportati al periodo di effettivo ritardo.

#### Art. 19

Le disposizioni del presente Regolamento andranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.